



Azienda Ospedaliera “S.Maria”

Via Tristano di Joannuccio - Terni (TR)

DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI

(D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 - art. 17, comma 1, lettera a)

MANUALE DELLE PROCEDURE

Utilizzo Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

(PO n° 5.10.1.2.1)

 A Z I E N D A OSPEDALIERA SANTA MARIA TERNI	DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI <small>D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 - art. 17, comma 1, lettera a)</small>	P.O. n° 5.10.1.2.1 Revisione: 0 Pagina 2 di 6
	MANUALE DELLE PROCEDURE <i>Utilizzo Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)</i>	

ELABORAZIONE	APPROVAZIONE	DATA
Dott. Vanio Belardinelli: <i>Responsabile SPP</i>		

DESTINATARI	DATA
Tutto il personale sanitario	

REVISIONE	ELABORAZIONE	APPROVAZIONE	DATA

INDICE

	Pag.
1. Oggetto.....	3
2. Obiettivo.....	3
3. Dispositivi di Protezione Individuale.....	3
4. Obblighi.....	3
4.1. Obblighi del Datore di lavoro.....	3
4.2. Obblighi dei Dirigenti.....	4
4.3. Obblighi dei Preposti.....	4
4.4. Obblighi dei Lavoratori.....	4
5. Individuazione dei DPI.....	4
6. Scelta/approvvigionamento dei DPI.....	4
7. Matrice delle responsabilità.....	5
8. Consegna ed addestramento.....	6
9. Modulo “Consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale”.....	7

 A Z I E N D A O S P E D A L I E R A S A N T A M A R I A T E R N I	DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI <small>D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 - art. 17, comma 1, lettera a)</small> MANUALE DELLE PROCEDURE	P.O. n° 5.10.1.2.1 Revisione: 0 Pagina 3 di 6
Servizio Prevenzione e Protezione	<i>Utilizzo Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)</i>	

1. OGGETTO

La presente procedura stabilisce le procedure per l'approvvigionamento, la gestione e l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) necessari alla salvaguardia della salute ed integrità fisica dei lavoratori.

2. OBIETTIVO

- uniformare tale procedura tra il personale coinvolto al fine di garantire la protezione dello stesso dai rischi individuati nelle diverse attività lavorative
- individuare, in ognuna delle fasi sopra descritte, i compiti dei Servizi e le responsabilità delle figure coinvolte

3. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (Capo II, D.Lgs. 81/08)

- Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
- Non costituiscono DPI:
 - a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
 - b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
 - c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
 - d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
 - e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
 - f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
 - g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
- I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
- I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni.
- I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
 - essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
 - essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
 - tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
 - poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità

4. OBBLIGHI

Per quanto attiene l'utilizzo dei mezzi di protezione collettivi e dei mezzi di protezione individuale, il D.Lgs. 81/08 prescrive i seguenti obblighi del Datore di lavoro, dei Dirigenti, dei Preposti e dei Lavoratori

4.1. Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro:

- a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
- b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
- d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai

 A Z I E N D A O S P E D A L I E R A S A N T A M A R I A T E R N I	DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI <small>D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 - art. 17, comma 1, lettera a)</small> MANUALE DELLE PROCEDURE	P.O. n° 5.10.1.2.1 Revisione: 0 Pagina 4 di 6
Servizio Prevenzione e Protezione	<i>Utilizzo Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)</i>	

vari utilizzatori;

- e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
- f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
- g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
- h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

4.2. Obblighi dei Dirigenti

- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli [articoli 36 e 37](#).

4.3. Obblighi dei Preposti

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.

4.4. Obblighi dei Lavoratori

- Si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5 del D.Lgs. 81/08.
- Utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.
- Provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
- Non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
- Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
- Segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

5. INDIVIDUAZIONE DEI DPI

Il **Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)** e il **Medico Competente (MC)**, qualora i rischi non possano essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, ravvisando la necessità di introdurre uno o più DPI:

- provvedono ad individuare le caratteristiche affinché siano adeguati ai rischi;
- propongono al Datore di lavoro i DPI individuati;
- unitamente al Datore di lavoro consultano i Rappresentanti per la Sicurezza.

6. SCELTA / APPROVVIGIONAMENTO DEI DPI

Dopo che il Datore di lavoro avrà individuato la necessità e la tipologia di un DPI, la **Direzione Procedure Contrattuali di Acquisizioni di Beni e Servizi** provvede ad acquisire alcuni campioni di caratteristiche

 A Z I E N D A O S P E D A L I E R A S A N T A M A R I A T E R N I	DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI <small>D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 - art. 17, comma 1, lettera a)</small>	P.O. n° 5.10.1.2.1 Revisione: 0 Pagina 5 di 6
	MANUALE DELLE PROCEDURE	
Servizio Prevenzione e Protezione	<i>Utilizzo Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)</i>	

uguali o superiori a quelle indicate, al fine di effettuare le susseguenti valutazioni unitamente al Servizio di Prevenzione e Protezione, il medico competente ed i Rappresentanti per la Sicurezza.

Successivamente provvede, nel rispetto della normativa vigente in materia, a predisporre tutti gli atti ai fini dell'approvvigionamento del o dei DPI.

7. MATRICE DELLE RESPONSABILITA'

I Dirigenti delle UU.OO./Servizi devono mettere a disposizione del personale i DPI acquistati da questa Azienda secondo le indicazioni riportate nel presente documento e disporre il loro utilizzo.

I Preposti devono esigere che i singoli lavoratori usino i DPI messi a loro disposizione.

Fase	SPP/MC *	Direzione Procedure Contrattuali di Acquisizioni di Beni e Servizi	Dirigenti	Preposti	Lavoratori
Individuazione DPI	R				
Scelta/approvvigionamento		R			
Richiesta			R		
Gestione interna				R	
Utilizzo Conservazione					R

SPP/MC * = Servizio di Prevenzione e Protezione/Medico Competente

8. CONSEGNA ED ADDESTRAMENTO

Il Dirigente/Preposto consegna il DPI al lavoratore e provvede ad informarlo dei rischi dai quali il DPI lo protegge e che è suo preciso dovere aver cura dei dispositivi di protezione personale forniti, di non apportarvi modifiche, di utilizzarli nei modi e per le attività per cui è stato informato/formato.

Il Dirigente/preposto ed il lavoratore firmano, per presa visione, il modulo "CONSEGNA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE".

CONSEGNA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Il sottoscritto, nella sua qualità di Dirigente – Preposto

(Cognome e nome)

in servizio presso _____

(Servizio – Reparto - U.O.)

DICHIARA

di aver fornito al dipendente _____

(cognome e nome)

Attività lavorativa _____

i sottoelencati **D.P.I.**:

D.P.I.	TIPO E/O MARCA	NUMERO E/O PAIA

Il lavoratore è stato altresì **informato** che è suo preciso **dovere** aver cura dei dispositivi di **protezione personale** forniti, di non apportarvi modifiche, di utilizzarli nei modi e per le attività per cui sono stato informato/formato:

.....
.....
(specificare le modalità delle informazioni e/o formazione)

e di segnalare con tempestività a:

.....
.....
(specificare il destinatario)

qualsiasi mancanza, difetto o inconveniente al riguardo.

In caso di inadempienza saranno attivate le sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 30, comma 4 lettera d, del vigente C.C.N.L. e, nei casi più gravi, possono trovare applicazione le sanzioni penali previste dalle vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

PER RICEVUTA E PRESA VISIONE:

IL DIRIGENTE - PREPOSTO _____

IL DIPENDENTE _____